



G U I D A
ALLE AGEVOLAZIONI
DELLA LEGGE
488/92

INDUSTRIA



EDIZIONE 2004



**Commissione
europea**

IPI
Istituto per la
Promozione
Industriale



Ministero delle Attività Produttive

PRESENTAZIONE

Quella che viene oggi proposta rappresenta la quarta edizione curata dall'IPI della Guida 488/92 riservata al Settore Industria e finalizzata ad informare gli operatori economici sulle procedure per l'accesso alle agevolazioni.

L'operazione di revisione ed aggiornamento è stata resa necessaria a seguito di integrazioni e modifiche intervenute nella normativa di riferimento.

Compito specifico dell'IPI è stato, in questi anni, quello di fornire un supporto valido e qualificato a quanti intendessero avviare nuovi investimenti usufruendo di sostegni comunitari e nazionali.

In tale ottica non solo la stampa della Guida, ma un continuo affiancamento informativo agli operatori è stato assicurato telefonicamente e direttamente dai nostri funzionari della sede centrale e di quelle attive in varie Regioni.

Parallelamente, per i primi bandi di applicazione, sono stati curati fascicoli di analisi statistica dei risultati, fornendo un utile strumento agli organi decisionali ed un preciso orientamento alle Regioni che hanno, in tal modo, potuto valutare le caratteristiche e le tendenze del proprio tessuto economico ed, ove possibile e necessario, intervenire.

INDICE

PARTE PRIMA

I - SISTEMA AGEVOLATIVO	13
1. Procedura	13
2. Ripartizione regionale delle risorse	13
3. Soggetti beneficiari	13
4. Ambito territoriale	14
5. Limitazioni e riserve di fondi	15
6. Dimensione dell'impresa	15
7. Programmi agevolabili	16
8. Spese ammissibili	19
9. Spese escluse	20
10. Misura delle agevolazioni	21
II - PROCEDURE	23
1. Presentazione delle domande	23
2. Valutazione del progetto	26
3. Indicatori di progetto	27
4. Graduatorie	29
5. Concessione provvisoria delle agevolazioni	30
6. Erogazione delle agevolazioni	31
7. Documentazione finale di spesa	32
8. Concessione definitiva delle agevolazioni	33
9. Casi di revoca delle agevolazioni	35

PARTE SECONDA

ATTIVITÀ ECONOMICHE DELLA CLASSIFICAZIONE ISTAT '91 AMMESSE ALLE AGEVOLAZIONI - Sezioni C, D, E e F	37
--	----

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

- **Testo unico delle direttive Industria, Turismo e Commercio per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive. Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 3 luglio 2000** 53
- **Modifiche ed integrazioni al testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive. Decreto del Ministro delle Attività Produttive 7 ottobre 2002** 64
- **Modificazioni al testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse. Decreto del Ministro delle Attività Produttive 24 luglio 2003** 66
- **Testo del Regolamento 20 ottobre 1995 n. 527, aggiornato con le modificazioni e integrazioni introdotte dal D.M. 31 luglio 1997 n. 319 e dal D.M. 9 marzo 2000 n. 133 sulle modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni** 69
- **Circolare esplicativa 14 luglio 2000, n. 900315 sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni, coordinata con le integrazioni e le modifiche intervenute successivamente** 89
- Appendice alla Circolare ministeriale* 155
- Allegato n. 1 - Aree ammissibili e relative misure agevolative massime consentite* 158
- Allegato n. 2 - Articolazione dei servizi per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle agevolazioni finanziarie* 159
- Allegato n. 3 - Dichiarazione di impegno delle imprese di costruzioni relativa ai beni agevolati* 161
- Allegato n. 4 - Divieti e limitazioni derivanti dalle vigenti normative dell'Unione Europea* 162
- Allegato n. 5 - Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco. Punto 2.4 dell'allegato III al regolamento CEE n. 2792/99 del 17/12/99* 168
- Allegato n. 6 - Business Plan. Prima parte descrittiva; indice ragionato degli argomenti* 169
- Allegato n. 7 - Spese ammissibili e relativi divieti, limitazioni e condizioni* 175
- Allegato n. 7bis - Dichiarazione dell'impresa relativa a ciascun immobile esistente da acquistare o da acquisire in locazione finanziaria nell'ambito del programma di investimenti da agevolare* 178
- Allegato n. 8/a - Dichiarazione dell'impresa relativa alla identificazione dei macchinari e degli impianti di produzione oggetto di agevolazioni* 180

<i>Allegato n. 8/b</i> - Schema di prospetto per la identificazione dei macchinari e degli impianti di produzione oggetto di agevolazioni	181
<i>Allegato n. 9</i> - Elenco delle banche concessionarie	182
<i>Allegato n. 10</i> - Modulo per la richiesta delle agevolazioni	187
<i>Allegato n. 11</i> - Documentazione a corredo del Modulo di domanda, da inviare alla Banca concessionaria	194
<i>Allegato n. 12</i> - Scheda tecnica 2000, allegata al Modulo per la richiesta delle agevolazioni finanziarie	196
<i>Allegato n. 13</i> - Schema di ricevuta di versamento che la Banca deve rilasciare a fronte della cauzione	221
<i>Allegato n. 14</i> - Schema di fideiussione bancaria o polizza assicurativa ai fini del rilascio della garanzia	222
<i>Allegato n. 15</i> - Uffici regionali o provinciali cui le imprese devono trasmettere copia delle domande di agevolazione	224
<i>Allegato n. 16</i> - Richiesta dell'impresa di inserimento automatico nella graduatoria successiva di una iniziativa agevolata parzialmente	225
<i>Allegato n. 17</i> - Dichiarazione dell'impresa di rinuncia all'inserimento automatico nella graduatoria successiva	226
<i>Allegato n. 18</i> - Dichiarazione dell'impresa di rinuncia alle agevolazioni concesse in misura parziale ai fini della successiva riformulazione	227
<i>Allegato n. 19</i> - Nota di comunicazione delle Banche concessionarie alle imprese contenente i dati proposti per il calcolo degli indicatori	228
<i>Allegato n. 20</i> - Dichiarazione dell'impresa proprietaria e locatrice dell'unità produttiva	229
<i>Allegato n. 21</i> - Dichiarazione dell'impresa conduttrice dell'unità produttiva	230
<i>Allegato n. 22</i> - Dichiarazione dell'impresa, titolare della domanda di agevolazioni, in relazione ad un'operazione di "outsourcing"	231
<i>Allegato n. 23</i> - Dichiarazione dell'impresa destinataria del trasferimento di parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni strumentali, in relazione ad un'operazione di "outsourcing"	232
<i>Allegato n. 24</i> - Schema di garanzia fideiussoria per la richiesta dell'anticipazione	233
<i>Allegato n. 25/a</i> - Richiesta di erogazione dell'impresa, anche a titolo di anticipazione	235
<i>Allegato n. 25/b</i> - Richiesta di erogazione dell'Istituto collaboratore, anche a titolo di anticipazione	237

<i>Allegato n. 25/c</i> - Dichiarazione dell'impresa da allegare alla richiesta di erogazione dell'Istituto collaboratore per stato di avanzamento	239
<i>Allegato n. 26</i> - Documentazione da inviare alla Banca concessionaria insieme alla richiesta di erogazione della quota di agevolazioni	240
<i>Allegato n. 27</i> - Schema di dichiarazione liberatoria del fornitore	242
<i>Allegato n. 28</i> - Dichiarazione dell'impresa, per investimenti inferiori a tre miliardi di lire, ovvero 1.549.370,70 euro, relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa	243
<i>Allegato n. 29</i> - Dichiarazione dell'impresa, per investimenti inferiori a tre miliardi di lire, ovvero 1.549.370,70 euro, relativi, in tutto o in parte, a beni acquistati in locazione finanziaria, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa	245
<i>Allegato n. 30</i> - Dichiarazione dell'impresa, per investimenti pari o superiori a tre miliardi di lire, ovvero 1.549.370,70 euro, relativi solo a beni acquistati direttamente dall'impresa, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa	247
<i>Allegato n. 31</i> - Dichiarazione dell'impresa, per investimenti pari o superiori a tre miliardi di lire, ovvero 1.549.370,70 euro, relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria, alla quale allegare solidalmente la documentazione finale di spesa	248
<i>Allegato n. 32</i> - Dichiarazione dell'Istituto collaboratore per investimenti relativi in tutto o in parte a beni acquisiti in locazione finanziaria da allegare alla documentazione finale di spesa	249
<i>Allegato n. 33/a</i> - Dichiarazione dell'impresa attestante lo stato di avanzamento del programma	250
<i>Allegato n. 33/b</i> - Prospetto da allegare alla dichiarazione di cui all'Allegato n. 33/a per i programmi agevolati nel 3°, 4°, 5° o 7° Bando	251
<i>Allegato n. 33/c</i> - Prospetto da allegare alla dichiarazione di cui all'Allegato n. 33/a per i programmi agevolati a partire dall'8° Bando	252
<i>Allegato n. 34</i> - Istanza di inserimento delle domande relative all'ultimo bando utile, nel solo primo bando del 2000	254
• Circolare 16 ottobre 2000, n. 900405 relativa a chiarimenti in merito alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.	258
• Circolare 5 febbraio 2001, n. 930035 relativa a chiarimenti in merito alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.	261

-
- **Circolare ministeriale 23 febbraio 2001, n. 900119 concernente modifiche alla circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.** 263
 - **Circolare n. 900919 del 12 settembre 2001 riguardante le Banche Concessionarie e gli Istituti collaboratori e alcune modifiche alle circolari esplicative relative ai settori “Industria”, “Turismo”, “Commercio”.** 268
 - **Circolare ministeriale 14 gennaio 2002, n. 900012 concernente modifiche alle Circolari esplicative relative ai settori “Industria”, “Turismo”, “Commercio”. Nuove modalità per l’erogazione dell’anticipazione.** 270
 - **Circolare 7 maggio 2002, n. 900185 relativa a comunicazioni in merito ai settori siderurgico e dell’industria alimentare.** 271
 - **Circolare ministeriale 19 settembre 2002, n. 900345 relativa a modificazioni delle circolari ministeriali n. 900315 del 14.7.2000, n. 900516 del 13.12.2000 e n. 900047 del 25.1.2001 in merito alla documentazione da produrre.** 274
 - **Circolare ministeriale 12 novembre 2002, n. 900444 relativa a comunicazioni in merito al settore dell’industria agroalimentare.** 275
 - **Circolare ministeriale n. 946470 del 5 dicembre 2003 riguardante ulteriori modifiche alle circolari n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900516 del 13 dicembre 2000 e n. 900047 del 25 gennaio 2001.** 277
 - **Decreto ministeriale del 19 gennaio 2004 relativo all’integrazione dei servizi reali ammissibili alle agevolazioni.** 287

DEFINIZIONE DI PMI


- **Decreto del Ministero dell’Industria 18 settembre 1997 riguardante l’adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese.** 288
- Allegato* - Note esplicative sulle modalità di calcolo dei parametri dimensionali 291

AREE DEPRESSE

- **Elenco delle aree ammissibili alle agevolazioni** 294



PARTE PRIMA



SISTEMA AGEVOLATIVO

PROCEDURE

I
SISTEMA AGEVOLATIVO

- 1. Procedura** Il sistema agevolativo previsto dalla legge n. 488/92 è applicato attraverso una procedura a bando. Esso prevede, sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la concessione di un contributo in c/impianti alle imprese che ne abbiano fatto domanda, nei termini fissati con decreto del Ministro delle attività produttive, a fronte di programmi riguardanti investimenti produttivi.
- 2. Ripartizione regionale delle risorse** Le risorse finanziarie disponibili per ciascun bando sono ripartite con riferimento alle aree regionali interessate.
- 3. Soggetti beneficiari** Possono accedere alle agevolazioni:
- le imprese operanti nei settori estrattivo e manifatturiero identificati dalle sezioni “C” e “D” della “Classificazione delle attività economiche ISTAT ‘91”, fatte salve le limitazioni ed esclusioni derivanti dalla normativa UE (in particolare per i settori siderurgico, della cantieristica navale, delle fibre sintetiche, dell’industria automobilistica, dell’industria alimentare, delle bevande e del tabacco);
 - le imprese operanti nelle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda ed in quelle delle costruzioni di cui, rispettivamente, alle sezioni “E” e “F” della medesima Classificazione ISTAT, con le limitazioni stabilite dal Ministero delle attività produttive;
 - le imprese fornitrici di servizi reali operanti nelle attività, individuate dal Ministero delle attività produttive, potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle attività produttive agevolabili.

Il codice ISTAT deve essere individuato dall’impresa richiedente con riferimento all’attività effettivamente esercitata nell’unità produttiva nella quale ricadono interamente gli investimenti oggetto della richiesta di agevolazione.

Alla data di presentazione del Modulo di domanda le imprese devono essere già costituite (quelle fornitrici di servizi reali in forma di società regolari), iscritte al Registro delle imprese (per le imprese individuali non ancora operanti tale requisito può essere soddisfatto anche successivamente purché entro la trasmissione della documentazione finale di spesa) e devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria.

I predetti soggetti sono ammessi alle agevolazioni a condizione che, alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, possano comprovare di avere la piena disponibilità degli immobili dell’unità produttiva ove è realizzato il programma, rilevabile da un idoneo titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato.

A tale data gli immobili devono essere già rispondenti, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso, come risultante da idonea documentazione o da perizia giurata.

■ Soggetti beneficiari e ambiti territoriali



4. Ambito territoriale

Possono accedere alle agevolazioni le imprese che intendono promuovere un programma di investimenti in uno dei settori precedentemente indicati, nell'ambito di una unità produttiva ubicata nelle aree individuate dalla Commissione Europea come ammissibili agli interventi dei Fondi Strutturali (Obiettivi 1, 2) o in quelle ammesse al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2, o in quelle rientranti nella fattispecie prevista dall'art. 87.3.c) del trattato di Roma.

Art. 87.3 del Trattato di Roma

Possono considerarsi compatibili con il mercato comune:

- a) *gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di disoccupazione;*
- b) *OMISSIS*
- c) *gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;*
- d) *OMISSIS*

IL COFINANZIAMENTO COMUNITARIO

La legge 488/92 costituisce la normativa nazionale di riferimento per il cofinanziamento delle misure di aiuto dell'Unione Europea previste nel Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 e dal relativo Programma Operativo Nazionale "Sviluppo Imprenditoriale Locale" per le aree Obiettivo 1, e negli altri eventuali interventi nell'ambito dei programmi regionali finalizzati all'utilizzo delle risorse comunitarie.

Unità produttiva

Per unità produttiva si intende la struttura, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, finalizzata allo svolgimento della attività ammissibile, dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.

Nel caso in cui l'unità produttiva insista su due o più territori comunali, anche appartenenti a regioni diverse, alla stessa unità produttiva si applica la misura agevolativa e/o il punteggio regionale (vedi indicatore regionale) relativi al Comune nel quale l'unità medesima insiste prevalentemente in termini di superficie.

5. Limitazioni e riserve di fondi

Almeno il 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria regionale (ordinaria e/o speciale) è riservato ai programmi ammissibili promossi da PMI. Una quota delle risorse complessivamente disponibili, stabilita dal Ministro delle attività produttive in misura non superiore al 30%, è destinata alla copertura delle graduatorie dei c.d. "grandi progetti" (nell'8° e nell'11° bando tale quota è stata pari al 13%, nel 14° bando è stata pari al 14% e nel 17° pari al 14%).

6. Dimensione dell'impresa

Le imprese beneficiarie vengono classificate di piccola, media e grande dimensione secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997, con i quali è stata adeguata la definizione di piccola e media impresa, da utilizzare ai fini della legge 488/92, alla vigente disciplina comunitaria in materia.

Per la relativa applicazione si rimanda ai predetti decreti, al punto 2.2 della circolare esplicativa, all'"appendice" della medesima circolare e alle istruzioni per la compilazione della Scheda Tecnica.

PARAMETRI DI IDENTIFICAZIONE DELLE PMI		SETTORE DI ATTIVITÀ			
		ESTRATTIVO, MANIFATTURIERO, ENERGIA, COSTRUZIONI		SERVIZI	
		Piccola impresa	Media impresa	Piccola impresa	Media impresa
1	DIPENDENTI meno di (numero)	50	250	20	95
2	FATTURATO NETTO (*) non superiore a (milioni di EURO)	7	40	2,7	15
	TOTALE DI BILANCIO (*) non superiore a (milioni di EURO)	5	27	1,9	10,1
3	INDIPENDENZA DA IMPRESE PARTECIPANTI	Il capitale sociale o i diritti di voto non devono essere detenuti per il 25% o più da una impresa, o congiuntamente da più imprese, di dimensioni superiori.			

(*) Per rientrare nella relativa categoria dimensionale occorre che almeno uno dei due parametri sia soddisfatto

I parametri di identificazione della dimensione aziendale devono essere tutti e tre soddisfatti congiuntamente; è infatti sufficiente che uno dei tre parametri non rispetti i limiti sopra indicati per far assumere all'impresa la dimensione superiore.

7. Programmi agevolabili

I programmi di investimento, per i quali è possibile richiedere le agevolazioni, devono essere organici e funzionali nonché idonei a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati dall'impresa e indicati nella domanda di agevolazioni.

LIMITE MINIMO DI INVESTIMENTI PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI

I programmi possono essere agevolati solo se comportano spese complessivamente ammissibili non inferiori rispettivamente ai limiti stabiliti dal Ministero delle attività produttive. Per i bandi "Industria" aperti successivamente al 17°, detto limite minimo è stato fissato in euro 500.000,00 per i settori estrattivo, manifatturiero e di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda e in euro 150.000,00 per le attività di servizi e delle costruzioni.

Per poter usufruire delle agevolazioni il programma di investimenti deve rientrare in una delle seguenti tipologie:

- **Costruzione di un nuovo impianto produttivo**
Il programma che riguarda la realizzazione di un nuovo insediamento produttivo.
- **Ampliamento**
Il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione, è volto ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale).
- **Ammodernamento**
Il programma che è diretto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi.
- **Ristrutturazione**
Il programma che è diretto alla razionalizzazione dei processi produttivi, alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa. Rientrano in questa tipologia anche i programmi riguardanti gli adeguamenti a normative tecniche nonché quelli concernenti esclusivamente l'acquisto o la costruzione di un immobile da parte di imprese precedentemente operanti in locali in fitto.
- **Riconversione**
Il programma che è diretto a sostituire i prodotti esistenti tramite l'introduzione di produzioni appartenenti a comparti merceologici ("gruppi" ISTAT '91) diversi dai precedenti, attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti.
- **Riattivazione**
Il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi.
- **Trasferimento**
Il programma che è volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento ai piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata. In tutti i casi di cambiamento della localizzazione, ai fini del calcolo delle agevolazioni, dalle spese ammissibili viene detratto il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati. Tale detrazione è imputata, in un'unica soluzione, all'anno della cessazione dall'impiego con riferimento ai singoli capitoli di spesa cui i cespiti stessi si riferiscono e nei limiti della spesa ammissibile per il capitolo di competenza. La determinazione di tale valore deve risultare dalla perizia giurata di un tecnico dotato delle competenze specifiche e delle necessarie abilitazioni professionali.

I programmi di investimento possono essere realizzati attraverso l'acquisto diretto, mediante leasing o con entrambe le modalità.

Nel caso di leasing, gli acquisti devono essere effettuati tramite una sola società di locazione finanziaria (istituto collaboratore) convenzionata con la banca concessionaria prescelta per l'istruttoria; se i beni sono acquistati ricorrendo a più società di leasing l'ottenimento delle agevolazioni è consentito solo se dette società sono riunite in "pool" e sussistono i requisiti indicati al punto 5.2 della circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 e successive modifiche e integrazioni.

Ai fini della valutazione della sua organicità e funzionalità, il programma deve essere presentato nella sua interezza, comprensivo anche di spese non ammissibili alle agevolazioni.

AMMISSIBILITÀ DEI PROGRAMMI

I programmi di investimento devono essere avviati a partire dal giorno successivo a quello di presentazione del Modulo di domanda.


La data di **avvio** a realizzazione del programma di investimento è quella del primo dei titoli di spesa ammissibili intestato all'impresa o, nel caso di leasing, all'istituto collaboratore, ancorché pagato successivamente.

La data di **ultimazione** del programma è quella dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili, ovvero, nel caso di leasing, quella del verbale relativo all'ultima consegna dei beni.

I programmi di investimento agevolabili devono essere ultimati entro 24 o 48 mesi (sulla base delle indicazioni dell'impresa) dalla data del provvedimento di concessione provvisoria, salvo proroga autorizzata di non oltre 6 mesi.

Per consentire, in sede di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma o di controlli ed ispezioni, un'agevole ed univoca individuazione fisica di ciascun macchinario, impianto di produzione ed attrezzatura rilevante, oggetto di agevolazioni, l'impresa deve rendere una specifica dichiarazione, che attesti la corrispondenza delle fatture e degli altri titoli di spesa con i beni in oggetto, corredata da un apposito elenco, costantemente aggiornato, nonché apporre sui beni fisici elencati specifiche targhette di identificazione.

Nei casi di acquisti in leasing è sempre l'impresa beneficiaria ad attestare la corrispondenza dei verbali di consegna con i beni agevolati.



Per beneficiare delle agevolazioni, l'apporto dell'impresa destinato al programma di investimenti, come previsto dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, deve essere non inferiore al 25% dell'investimento totale ammissibile. Il predetto apporto dell'impresa è rappresentato dalle fonti di copertura finanziaria dell'investimento - ivi inclusi i finanziamenti bancari ed il capitale proprio come definito al punto 6.2 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e integrazioni - esenti da qualsiasi elemento di aiuto pubblico. Tale obbligo del 25% deve essere comunque soddisfatto a prescindere dall'ammontare del contributo ottenibile. L'importo dei mezzi finanziari apportati dall'impresa e quello dell'investimento ammissibile alle agevolazioni sono considerati entrambi in valore nominale. Le fonti finanziarie da considerare a tal fine sono quelle rientranti nelle disponibilità dell'impresa in tempi coerenti con la realizzazione del programma di investimenti.

8. Spese ammissibili

Le spese ammissibili, al netto dell'IVA, sono quelle relative all'acquisto diretto o alla acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di immobilizzazioni (anche immateriali quali brevetti e programmi informatici) necessarie alle finalità del programma oggetto della domanda di agevolazioni.

Le spese ammissibili riguardano:

- progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità tecnico-economico-finanziaria e di valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, prestazioni per l'ottenimento di certificazioni di qualità e ambientali. Per le grandi imprese sono ammissibili solo le spese per progettazioni ingegneristiche riguardanti le strutture dei fabbricati e gli impianti. Le suddette spese sono ammissibili fino a un valore massimo del 5% dell'investimento complessivo ammissibile;
- il suolo aziendale nel limite del 10% del valore totale degli investimenti ammissibili, sue sistemazioni e indagini geognostiche;
- le opere murarie ed assimilate. Sono ammesse le spese relative all'acquisto di immobili che abbiano già beneficiato di altre agevolazioni, qualora, alla data di presentazione del Modulo di domanda, siano trascorsi 10 anni dal relativo atto formale di concessione delle precedenti agevolazioni. Tale limitazione non si applica nel caso in cui le agevolazioni precedenti siano di natura fiscale o nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni concesse medesime. Se i fabbricati sono adibiti a uffici, le relative spese possono ritenersi pertinenti nella misura corrispondente ad una superficie di 25 mq per addetto;
- le infrastrutture specifiche aziendali;
- i macchinari, gli impianti e le attrezzature varie, nuovi di fabbrica, compresi quelli necessari all'attività amministrativa dell'impresa, con esclusione di quelli relativi all'attività di rappresentanza;
- i mezzi mobili, strettamente necessari al ciclo di produzione, purché dimensionati alla effettiva produzione, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto;
- i programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, e relative commesse interne di lavorazione incluse le progettazioni, purché capitalizzate (solo per PMI);
- i brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotto e di processo, in misura congrua e compatibile con il conto economico relativo al programma, comunque, per le grandi imprese, fino ad un valore massimo del 25% dell'investimento complessivo ammissibile;

- le commesse interne di lavorazione, purché capitalizzate, solo se riferite a macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici e relative progettazioni. Per le imprese di costruzioni le commesse interne possono riguardare anche le opere murarie;
- limitatamente ai programmi di “nuovo impianto” e che prevedano nell’esercizio “a regime” più di 20 occupati, le spese relative alla realizzazione, nell’ambito dell’unità produttiva, di asili nido, nursery, ludoteche, ecc;
- nei casi di cambiamento della localizzazione sono anche ammesse le spese relative a demolizioni e/o rimozioni purché imposte dalla Pubblica Amministrazione.

Le spese relative all'acquisto del suolo, di immobili o di programmi informatici o di brevetti, già di proprietà di uno o più soci dell'impresa richiedente le agevolazioni o, nel caso di soci persone fisiche, dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il terzo grado, sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa medesima degli altri soci; la rilevazione della sussistenza delle predette condizioni, con riferimento sia a quella di socio che a quella di proprietario, che determinano la parzializzazione della spesa, va effettuata a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda. Le predette spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora, a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi altri soggetti.

Tutte le spese agevolate devono essere capitalizzate.

Per quanto riguarda i programmi da realizzare mediante leasing, valgono, ai fini della ammissibilità delle spese, le stesse regole indicate in precedenza, con la precisazione che non sono ammesse le spese relative all’acquisto dei beni già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni, ad eccezione del suolo aziendale a condizione che il relativo acquisto sia successivo alla data di presentazione del Modulo di domanda.

9. Spese escluse

Sono escluse le seguenti spese:

- le spese per imposte e tasse;
- le spese notarili;
- le spese relative a mezzi di trasporto targati di merci e/o di persone;
- le spese relative a programmi informatici, se effettuate da imprese di grande dimensione;
- le spese relative all’acquisto di scorte, materiali di consumo, ricambi;
- le spese relative all’acquisto di macchinari, impianti, ed attrezzature usati, e quelle di pura sostituzione, le spese di manutenzione;

- le spese per l'acquisto di immobili che hanno già beneficiato di altre agevolazioni qualora, alla data di presentazione della domanda, non siano trascorsi dieci anni dal relativo atto formale di concessione;
- le spese di funzionamento in generale o comunque non capitalizzate;
- le spese relative alla attività di rappresentanza.

Sono esclusi dalle agevolazioni anche i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 516,46 euro.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti.

10. Misura delle agevolazioni

Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in c/impianti pari all'80% delle misure massime consentite dalla Commissione Europea per l'attuazione del regime di aiuto di cui alla legge 488/92, espresse in Equivalente Sovvenzione Netto (ESN) o Lordo (ESL), articolate per dimensione dell'impresa (piccola, media e grande) ed ubicazione dell'unità produttiva. Tale misura è elevata al 90% o al 100% per i programmi di investimento finalizzati, rispettivamente, all'ampliamento di una unità produttiva esistente ovvero alla realizzazione di un nuovo impianto.

Le percentuali in ESN o in ESL esprimono l'effettivo beneficio di cui l'impresa gode indipendentemente dalle modalità temporali di realizzazione degli investimenti e di erogazione delle agevolazioni e, per l'ESN, indipendentemente dal regime di tassazione del contributo.

AREE	DIMENSIONE	INTENSITÀ DI AIUTO		
		Equiv. Sovv. Netto (ESN)	Equiv. Sovv. Lordo (ESL)	
Obiettivo 1	CALABRIA	PI	50%	15%
		MI	50%	15%
		GI	50%	—
Obiettivo 1	CAMPANIA	PI	35%	15%
	PUGLIA	MI	35%	15%
	BASILICATA	GI	35%	—
	SICILIA			
	SARDEGNA			
Obiettivo 2 e Aree ammesse al sostegno transitorio a titolo ob. 2		PI	—	15%
		MI	—	7,5%
		GI	—	—

(segue: misura delle agevolazioni)

AREE	DIMENSIONE	INTENSITÀ DI AIUTO	
		Equiv. Sovv. Netto (ESN)	Equiv. Sovv. Lordo (ESL)
Obiettivo 2 e Aree ammesse al sostegno transitorio a titolo ob. 2, con deroga 87.3.c)	PI	8%	10%
	MI	8%	6%
	GI	8%	—
Aree fuori obiettivo con deroga 87.3.c)	PI	8%	10%
	MI	8%	6%
	GI	8%	—
Abruzzo (obiettivo 2 e aree fuori obiettivo con deroga 87.3.c)	PI	20%	10%
	MI	20%	10%
	GI	20%	—
Abruzzo (obiettivo 2)	PI	—	15%
	MI	—	7,5%
	GI	—	—
Molise (aree ammesse al sostegno transitorio ob. 1 con deroga 87.3.c)	PI	20%	10%
	MI	20%	10%
	GI	20%	—
Molise (aree ammesse al sostegno transitorio ob. 1 senza deroga 87.3.c)	PI	—	15%
	MI	—	7,5%
	GI	—	—

PI = Piccola Impresa

MI = Media Impresa

GI = Grande Impresa

II PROCEDURE

1. **Presentazione delle domande**

La domanda deve essere presentata ad una delle banche concessionarie o, ove del caso e alle condizioni previste, ad uno degli istituti collaboratori nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle attività produttive.



La domanda è composta da:

■ *Modulo di domanda*

- deve essere compilato utilizzando esclusivamente il modello a stampa, previsto per i bandi ordinari della legge 488/92, recante il numero di progetto pre-assegnato;
- deve essere timbrato e firmato dal legale rappresentante dell'impresa o da un suo procuratore speciale;
- ad esso va allegata, a garanzia della volontà dell'impresa di realizzare il programma, la ricevuta del versamento della cauzione ovvero la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa.

■ *La Scheda Tecnica*

- deve essere compilata, pena l'invalidità della domanda, tramite personal computer, utilizzando esclusivamente lo specifico software predisposto dal Ministero delle attività produttive, stampando il relativo file su fogli A4;
- le pagine della Scheda a stampa devono essere poste nella corretta sequenza e rese solidali; sull'ultima pagina deve essere apposta la firma del legale rappresentante della società o di un suo procuratore speciale con le medesime modalità previste per il Modulo di domanda;
- deve essere presentata contestualmente al Modulo di domanda oppure successivamente ma comunque entro il termine finale di presentazione delle domande.

■ *L'ulteriore documentazione*

- deve essere presentata contestualmente al Modulo di domanda oppure successivamente ma comunque entro il termine finale di presentazione delle domande.



In allegato alla Scheda Tecnica devono essere trasmesse due copie del supporto magnetico contenente, ciascuna, il file “Scheda Tecnica” generato dal predetto software. Lo stesso software consente anche l’elaborazione e la redazione del business plan in modo integrato con la Scheda Tecnica. Qualora l’impresa sia tenuta alla redazione della parte numerica del business plan, dovrà obbligatoriamente utilizzare il software predisposto dal Ministero e presentare l’elaborato sia su supporto cartaceo che, in duplice copia, su supporto magnetico, come per la Scheda Tecnica.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA INVIARE ALLA BANCA

- | | |
|--|--|
| 1. Business Plan (parte descrittiva in duplice copia) | 8. Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici (per i casi previsti) |
| 2. Planimetria generale | 9. Documentazione per gli accertamenti antimafia (contributo > a 154.937,07 €) |
| 3. Principali elaborati grafici | 10. Copia dei Moduli di domanda e Schede Tecniche relativi ad altri programmi di investimento temporaneamente sovrapposti a quello cui si riferisce la domanda di agevolazione |
| 4. Bilanci relativi ai due esercizi precedenti la data di presentazione del Modulo di domanda | 11. Doppia copia del supporto magnetico contenente il file/Scheda Tecnica (ed eventuale parte numerica del business plan) generato attraverso il software ministeriale |
| 5. Certificato di iscrizione al registro delle imprese | 12. Dichiarazioni previste |
| 6. Copia di atti e/o contratti, attestanti la piena disponibilità dell’immobile | |
| 7. Idonea documentazione o perizia giurata attestante la corretta destinazione d’uso dell’immobile | |

La domanda, completa della documentazione e delle dichiarazioni previste, pena l’innammissibilità della medesima, va inoltrata alla banca concessionaria a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero posta celere, raccomandata a mano o corriere. Nel caso di programmi che prevedono l’acquisizione, in tutto o in parte, di beni tramite leasing, la domanda deve essere presentata ad una delle società di leasing (istituto collaboratore) convenzionate con la banca concessionaria prescelta per l’istruttoria.

Quale data di presentazione si considera quella del timbro postale, ovvero, nel caso di presentazione a mano o per corriere, quella del timbro di accettazione del primo soggetto ricevente. L’impresa deve altresì inviare, contestualmente, copia fotostatica della domanda (Modulo e Scheda Tecnica) alla Regione interessata.

La domanda che, alla data di chiusura dei termini di presentazione, risulti incompleta della documentazione prevista dalla normativa, viene respinta con specifica nota della banca contenente le relative motivazioni.

Qualora la banca concessionaria ritenesse opportuno acquisire ulteriori dati e informazioni necessari per il completamento degli accertamenti istruttori, l’impresa è tenuta a corrispondere alla richiesta entro 15 giorni solari dalla data del ricevimento della richiesta medesima (pena la decadenza della domanda).

L'impresa richiedente è tenuta a comunicare tutte le variazioni, riguardanti i dati esposti nella Scheda Tecnica, che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda.

REDAZIONE DEL BUSINESS PLAN

Il piano aziendale richiesto consente alla banca concessionaria di valutare la validità tecnico-economico-finanziaria della iniziativa.

Il Business Plan si compone convenzionalmente di due parti, una prima descrittiva e una seconda, analitica e numerica, che, con riferimento all'impresa o all'“area produttiva da valutare”, sviluppi i prospetti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e dei Flussi finanziari previsionali, per ciascun esercizio successivo all'“ultimo bilancio consuntivo” fino a quello “a regime”.

La parte descrittiva, la cui redazione in duplice copia è obbligatoria per tutte le iniziative, dovrebbe comprendere:

- presentazione dell'impresa e dei suoi protagonisti;
- sintesi dell'iniziativa proposta;
- descrizione dei nuovi prodotti/servizi;
- mercati di sbocco e concorrenza;
- organizzazione dei fattori produttivi e ciclo di produzione;
- prestazioni ambientali;
- risorse finanziarie e piano finanziario di copertura;
- strategie commerciali;
- illustrazioni dei criteri adottati per la determinazione dei dati di base assunti per le proiezioni economico-finanziarie (*se è richiesta la parte numerica*).

La parte numerica del business plan è obbligatoria nel caso di programmi promossi da imprese estrattive, manifatturiere, dell'energia e delle costruzioni comportanti spese di ammontare uguale e superiore a 1.549.370,70 euro, ovvero di programmi promossi da imprese di servizi con spese di ammontare uguale o superiore a 516.456,90 euro, ad eccezione di quelli finalizzati all'adeguamento degli impianti a norma di legge o che non determinino variazioni significative nei costi e nei ricavi dell'“area produttiva da valutare”.

Ai fini della presentazione delle domande valgono i seguenti divieti e limitazioni:

- non è ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione che riguardi più programmi di investimento o più unità produttive;
- nel caso in cui l'impresa produca nello stesso luogo, beni e servizi insieme, devono essere individuate due distinte unità produttive;
- non è ammessa la presentazione di più domande, anche su bandi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano relative a parti di un medesimo programma organico e funzionale. Nell'ambito dello stesso bando, si considerano facenti parte del medesimo programma e, quindi, oggetto di un'unica domanda, tutti i programmi realizzati nella singola unità produttiva e relativi ad una stessa tipologia (ampliamento, ammodernamento, ecc.);

- non è ammessa la presentazione di più domande sullo stesso bando, anche da parte di imprese diverse, per il medesimo programma;
- in presenza di un programma già agevolato, non è ammessa la presentazione di una ulteriore domanda per il medesimo programma, a meno che l'impresa non vi abbia formalmente rinunciato entro la data di presentazione del Modulo;
- in presenza di un programma già agevolato, ad eccezione di quelli soggetti alla notifica alla Commissione UE, non è ammessa la presentazione di una domanda relativa ad un nuovo programma, riferita alla medesima unità produttiva, nei sei mesi successivi alla presentazione della domanda relativa al predetto programma già agevolato e comunque fino a quando, per quest'ultimo, la banca concessionaria non abbia verificato positivamente le condizioni per l'erogazione della prima quota per stato di avanzamento;
- nel caso di programma di "nuovo impianto" già agevolato, può essere presentata una nuova domanda di agevolazione per un ulteriore programma relativo alla medesima unità produttiva solo dopo che, in relazione al programma "nuovo impianto" agevolato, sia stata dichiarata dall'impresa la relativa data di ultimazione. Il divieto non ricorre per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione UE;
- le imprese artigiane rispondenti ai requisiti di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 21 novembre 2002 e alla circolare ministeriale n. 946364 del 7 ottobre 2003, a partire dalla data di apertura del primo bando riservato alle imprese artigiane, non potranno presentare domanda a valere sui bandi ordinari del settore "Industria".

Le domande presentate in difformità delle ipotesi sopra indicate non sono considerate ammissibili.

2. Valutazione del progetto

Le Banche concessionarie effettuano l'istruttoria delle domande pervenute provvedendo ad accertare:

- la completezza e la pertinenza della prescritta documentazione;
- la consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente e, ove occorra, dei soggetti promotori, con riferimento alla comprovata possibilità che gli stessi siano in grado di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalla realizzazione del programma e di altri eventuali che si sovrappongano temporalmente;
- la validità tecnico-economico-finanziaria del programma e la sua redditività; la validità del piano finanziario per la copertura dei fabbisogni derivanti sia dalla realizzazione degli investimenti che dalla normale gestione dell'impresa. La banca valuta, inoltre, l'adeguatezza e la tempestività dell'immissione dei mezzi propri dell'impresa in rapporto alla modulazione temporale con cui vengono realizzati gli investimenti. La valutazione deve essere supportata da una simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari dell'impresa a partire dall'esercizio di avvio a realizzazione, fino a quello di entrata a regime del programma. La banca, nell'esprimere il giudizio sulla consistenza patrimoniale dell'impresa, può condizionare l'agevolabilità del programma alla attivazione di specifiche misure di carattere finanziario atte a riequilibrarne la struttura patrimoniale;
- la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni, anche con riferimento alla dimensione dell'impresa richiedente, alla localizzazione, al settore di attività dell'immobile, alla tipologia del programma da agevolare ed alla piena disponibilità dell'immobile;

-
- la pertinenza e la congruità delle spese esposte nella domanda;
 - gli elementi che consentano la determinazione degli indicatori in base ai quali si procederà alla formazione delle graduatorie.

Le risultanze istruttorie delle banche devono concludersi con un giudizio positivo o negativo sulla agevolabilità del singolo programma di investimento.

Le banche concessionarie, tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al termine finale di presentazione delle domande da parte delle imprese, inviano al Ministero delle attività produttive le risultanze degli accertamenti istruttori corredate dal Modulo e dalla intera documentazione allegata.

I valori utilizzati per la determinazione degli indicatori, derivanti dalle predette risultanze istruttorie, sono comunicati all'impresa. Con la stessa comunicazione la banca indica, ove del caso, i beni e le relative spese ritenuti non ammissibili. Copia della medesima comunicazione è inviata alla Regione interessata.

3. Indicatori di progetto

Gli indicatori di progetto sono i valori utilizzati per la formazione delle graduatorie. Gli indicatori presi in considerazione, ricavati da dati di progetto e da dichiarazioni dell'impresa, sono:

- rapporto fra il capitale proprio investito nel programma e il valore dell'investimento complessivo ammissibile;
- rapporto fra il numero degli occupati attivati dal programma e il valore dell'investimento complessivo ammissibile;
- rapporto fra il valore dell'agevolazione massima concedibile e il valore dell'agevolazione richiesta, limitatamente ai soli programmi di investimento da inserire nelle graduatorie dei cosiddetti "grandi progetti";
- indicatore delle priorità regionali individuate con riferimento alle aree del territorio, ai settori merceologici, alla tipologia di investimento (non si applica alle graduatorie riservate ai "grandi progetti");
- indicatore degli effetti ecologico-ambientali derivanti dal programma di investimento.

La determinazione degli indicatori è effettuata considerando che:

- il valore del capitale proprio investito e il valore dell'investimento complessivo sono attualizzati all'anno di avvio a realizzazione del programma (per anno di avvio si intende quello relativo al primo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni).

Il capitale proprio investito o da investire nel programma è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai conferimenti dei soci in conto aumento dello stesso capitale. Gli utili prodotti o gli ammortamenti anticipati effettuati nel corso degli anni solari di realizzazione del programma, possono essere presi in sostituzione dei predetti versamenti e/o conferimenti al netto delle eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso periodo. Gli aumenti di capitale sociale e/o i conferimenti possono essere realizzati, oltre che con apporto di mezzi freschi, anche mediante conversione di preesistenti poste di bilancio (finanziamento soci, prestiti obbligazionari e altri debiti assimilabili, utili precedentemente accantonati e/o contributi in c/capita-

- le, iscritti in un apposito fondo del passivo patrimoniale, non vincolati), purché queste non abbiano concorso ad assicurare l'equilibrio finanziario dell'impresa;
- il numero di occupati attivati dal programma è dato dalla differenza tra il numero medio mensile dei dipendenti previsto nell'esercizio successivo a quello di entrata a regime ed il numero medio mensile dei dipendenti registrato nei dodici mesi che precedono quello di presentazione del Modulo di domanda. I dati da considerare sono quelli della sola e intera unità produttiva interessata dal programma. Il dato "a regime" da considerare è quello che rileva la sola variazione occupazionale riconducibile al programma. Tale variazione è considerata convenzionalmente pari a zero nel caso sia negativa;
 - il valore dell'agevolazione massima concedibile è quello previsto in rapporto alla tipologia del programma, all'ubicazione dell'unità produttiva oggetto del programma ed alla dimensione dell'impresa;
 - il valore del terzo indicatore, utilizzato esclusivamente in relazione ai soli "grandi progetti", è pari al rapporto tra 100%, che esprime sempre la massima agevolazione concedibile, e una percentuale, variabile tra 100% e 1%, che esprime la agevolazione richiesta della massima concedibile;
 - il punteggio delle priorità regionali è espresso dalla Regione per quanto riguarda la graduatoria ordinaria come combinazione di tre priorità riferite alle aree del territorio, ai settori merceologici e alle tipologie di investimento (il punteggio attribuito a tale combinazione è compreso tra zero e trenta); per quanto riguarda la graduatoria speciale per aree è espresso come combinazione di due priorità riferite ai settori merceologici e alle tipologie di investimento (il punteggio attribuito a tale combinazione è compreso tra zero e venti); per quanto riguarda la graduatoria speciale per settori è espresso come combinazione di due priorità riferite alle aree e alle tipologie di investimento (il punteggio attribuito a tale combinazione è compreso tra zero e venti);
 - le prestazioni ambientali sono individuate con riferimento alle politiche aziendali per il contenimento e la riduzione degli impatti ambientali, ed agli effetti del programma circa la riduzione dell'inquinamento e la tutela delle risorse naturali. L'indicatore delle predette prestazioni è espresso attraverso l'attribuzione di un punteggio numerico complessivo, compreso tra 0 e 10, calcolato in base alle informazioni che l'impresa fornisce attraverso la compilazione di uno specifico questionario della Scheda tecnica e nella parte descrittiva del Business Plan.



4. Graduatorie

Entro il trentesimo giorno successivo al termine finale di invio delle risultanze istruttorie da parte delle banche concessionarie, il Ministero delle attività produttive forma le graduatorie dei programmi ammissibili e provvede alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LE TIPOLOGIE DI GRADUATORIA

- graduatorie regionali ordinarie dei programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a € 25.822.844,95 e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento;
- graduatorie regionali speciali, relative ad un'area o a più settori di attività individuati come prioritari dalla singola Regione, dei programmi comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a € 25.822.844,95 e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento. Le aree devono essere costituite dall'intero territorio ammissibile di comuni e avere una superficie complessiva non superiore al 50% di quella ammissibile della Regione. A questo tipo di graduatoria non può essere destinato più del 50% delle risorse disponibili per ciascuna Regione;
- due graduatorie dei programmi comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a € 25.822.844,95 e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento, una relativa a quelli ubicati nelle aree dell'obiettivo 1 (ivi incluse quelle ammissibili del Molise e dell'Abruzzo) e l'altra a quelli ubicati nelle restanti aree agevolabili. Alla copertura delle due graduatorie non può essere destinato più del 30% delle risorse complessivamente disponibili;
- graduatorie speciali formate dal Ministero delle attività produttive, finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree depresse anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della "programmazione negoziata". (Per tali graduatorie, il Ministero provvede alla determinazione degli specifici indicatori applicabili).

Ai fini della formazione delle graduatorie per la concessione delle agevolazioni, ad ogni domanda presentata (per la quale l'istruttoria bancaria si sia conclusa con esito positivo), viene attribuito il punteggio ottenuto sommando algebricamente i valori "normalizzati" degli indicatori previsti.

Il procedimento di "normalizzazione" degli indicatori è effettuato dal Ministero delle attività produttive applicando un'apposita formula statistica.

Le graduatorie sono formate secondo l'ordine decrescente del punteggio assegnato a ciascun programma. Le agevolazioni sono concesse ai suddetti programmi dal primo fino all'esaurimento dei fondi attribuiti a ciascuna graduatoria, tenendo conto della riserva a favore delle PMI.

Le domande in graduatoria che non ottengono la concessione delle agevolazioni per esaurimento dei fondi disponibili, sono inserite automaticamente, invariate, nella graduatoria relativa al solo primo bando utile successivo.

L'impresa può rinunciare formalmente a tale inserimento automatico comunicandolo, a mezzo raccomandata A/R da inviare alla banca concessionaria entro 30 giorni prima del termine ultimo per l'invio delle risultanze istruttorie al Ministero. In tale caso l'impresa può presentare la medesima domanda, riformulata, entro i termini per la presentazione delle domande relativi al solo primo bando utile successivo alla predetta rinuncia.

Dette domande, invariate e riformulate, mantengono valide, ai fini dell'ammissibilità delle spese, le rispettive date di presentazione dei Moduli relativi alle domande non agevolate.

5. Concessione provvisoria delle agevolazioni

Il Ministero delle attività produttive, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie, adotta il decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni e lo trasmette alle imprese interessate, alle banche concessionarie e, per i programmi da realizzare tramite leasing, agli istituti collaboratori.

Successivamente al ricevimento del decreto di concessione provvisoria ed entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'impresa beneficiaria invia alla banca concessionaria una dichiarazione attestante lo stato di avanzamento del programma agevolato, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori e gli ulteriori elementi richiesti. L'impresa provvede a detto invio fino all'esercizio successivo a quello "a regime". Il dato relativo allo stato di avanzamento è dichiarato fino alla prima scadenza utile successiva alla conclusione del programma.

L'esercizio "a regime" è inteso quale esercizio successivo a quello in corso alla data di "entrata a regime". L'"entrata a regime" si intende comunque raggiunta, qualora non intervenuta prima, 12 mesi dopo l'entrata in funzione del programma agevolato.

Entro un mese dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria, nel caso l'investimento sia già stato ultimato, oppure entro un mese dalla data di ultimazione del programma, l'impresa beneficiaria deve inviare alla banca concessionaria una dichiarazione, resa dal legale rappresentante, attestante la data in cui il programma è stato ultimato e la data di entrata in funzione dell'impianto.

La data di ultimazione coincide, convenzionalmente, con la data di entrata in funzione dell'impianto. Nel caso la realizzazione del programma preveda l'attivazione di blocchi funzionalmente autonomi, la dichiarazione di entrata in funzione può essere resa ogni qual volta essa si verifichi per ciascun blocco.

Nel caso, invece, di programmi realizzati con il sistema della locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma è sostituita dall'ultimo verbale di consegna dei beni. Nel caso di programmi che comprendono sia beni in leasing sia beni acquistati direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide con l'ultima delle suddette date.

Nel caso in cui, per i beni in leasing, la data del primo titolo di spesa ammissibile, quindi quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva alla data di consegna dei beni, per ultimazione del programma si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Ne consegue che la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, non potendosi sostituire con la copia del verbale di consegna dei beni, è resa dall'istituto collaboratore.

6. Erogazione delle agevolazioni

Con l'adozione del decreto di concessione provvisoria, il Ministero delle attività produttive impegna l'intero importo delle agevolazioni concesse. Queste vengono rese disponibili in tre quote di uguale ammontare alla stessa data di ogni anno, la prima delle quali al trentunesimo giorno solare dalla data di pubblicazione delle graduatorie (per i programmi soggetti alla notifica alla Commissione UE la prima quota è resa disponibile entro il trentunesimo giorno solare dalla data del provvedimento ministeriale relativo agli esiti di detta notifica). Il programma dovrà essere ultimato entro 48 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria.

Il suddetto intero importo è reso disponibile in due quote qualora il programma preveda l'ultimazione entro i 24 mesi dalla prevista data di concessione provvisoria delle agevolazioni e l'impresa ne abbia fatta esplicita richiesta. Sono esclusi da tale ipotesi i programmi soggetti a notifica alla Commissione Europea.

In relazione a ciascuna domanda di erogazione inoltrata dall'impresa, la banca, effettuati gli accertamenti previsti, richiede al Ministero delle attività produttive l'erogazione della corrispondente quota per poi versarla all'impresa medesima.

Al fine di favorire la realizzazione dei programmi di investimento, coerentemente con l'interesse pubblico, in talune circostanze, è consentito, a valle del provvedimento di concessione provvisoria, la modifica da due a tre quote annuali del regime di erogazione.

Le quote saranno erogate, a partire dalle date di disponibilità fissate, subordinatamente alla effettiva realizzazione della corrispondente parte degli investimenti.

La prima quota potrà essere erogata dalla banca concessionaria anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, di importo pari alla somma da erogare e di durata adeguata.

Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni (esclusa quella richiesta a titolo di anticipazione), l'impresa (ad eccezione di quella individuale) deve versare e/o accantonare, nonché comprovare:

- nel caso di disponibilità in due quote, per la prima quota almeno la metà del capitale proprio risultante dall'istruttoria e indicato nel decreto di concessione provvisoria;
- nel caso di disponibilità in tre quote, per la prima almeno 1/3 e per la seconda 2/3 del suddetto capitale proprio complessivo.

L'erogazione della quota immediatamente successiva alla avvenuta ultimazione del programma è subordinata alla presentazione della documentazione finale di spesa e delle previste dichiarazioni.

All'atto dell'erogazione dell'ultima quota e qualora non sia stato ancora effettuato il calcolo definitivo delle agevolazioni, il Ministero trattiene il 10% del contributo totale concesso, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo medesimo.

Nel caso di leasing le agevolazioni sono erogate, nella stessa misura e con le stesse modalità della procedura ordinaria, all'istituto collaboratore. Questo, a sua volta, trasferirà le agevolazioni, a partire dalla prima erogazione e indipendentemente dalla durata del contratto, all'impresa beneficiaria nel quinquennio successivo alla data di decorrenza dello stesso contratto, per rate semestrali posticipate. Gli interessi sulle erogazioni già effettuate dalla banca concessionaria, sono calcolati con capitalizzazione annua al tasso vigente al momento delle singole erogazioni, per il periodo intercorrente tra la data di valuta di ciascuna erogazione e quella dell'effettivo trasferimento all'impresa.

Nel caso di investimenti realizzati con più contratti di leasing, la quota di contributo erogata andrà attribuita prioritariamente ai contratti già entrati in decorrenza a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo.

Le richieste di erogazione, avanzate dalle imprese e/o dagli istituti collaboratori utilizzando specifici schemi allegati alla circolare ministeriale, devono essere accompagnate dalla prevista documentazione.

7. Documentazione finale di spesa

Entro sei mesi dalla data di ultimazione del programma di investimenti, in precedenza dichiarata, l'impresa o la società di leasing, ciascuna per le spese dalle stesse sostenute, trasmette alla banca concessionaria la documentazione comprovante l'effettuazione delle spese stesse. Il mancato rispetto di questo termine, salvo gravi e giustificati motivi, obbliga la banca concessionaria a proporre al Ministero delle attività produttive la revoca delle agevolazioni. Per i programmi già ultimati alla data di ricevimento del decreto di concessione provvisoria il predetto termine di 6 mesi per la trasmissione della documentazione finale di spesa decorre dalla medesima data del ricevimento.

La documentazione finale di spesa consiste nella copia autentica delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie di ciascun fornitore o da ulteriori documentazioni che ne comprovino l'avvenuto pagamento, ovvero, ove consentite, nelle commesse interne di lavorazione. In alternativa, la documentazione in argomento può consistere in elenchi o in elaborati di contabilità industriale riepilogativi dei suddetti titoli.

Dichiarazioni da trasmettere

L'impresa e/o l'istituto collaboratore devono trasmettere una specifica dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa e/o della società di leasing, secondo il caso, alla quale allegare solidalmente la suddetta documentazione finale di spesa.

8. Concessione definitiva delle agevolazioni

Le banche concessionarie, ricevuta la documentazione di spesa e le dichiarazioni trasmesse dall'impresa e/o dall'istituto collaboratore, ne verificano la completezza e la pertinenza al programma agevolato.

Entro 90 giorni dal predetto ricevimento, le banche concessionarie trasmettono al Ministero delle attività produttive:

- la relazione sullo stato finale del programma comprendente il giudizio di pertinenza e congruità delle spese;
- le dichiarazioni richieste e, nei casi previsti, la documentazione finale di spesa.

Il Ministero delle attività produttive, ricevuta la documentazione finale di spesa ed i relativi allegati dalle banche concessionarie, per i programmi con spese ammesse di importo complessivo pari o superiore a 1.549.370, 70 euro, dispone gli accertamenti sull'avvenuta realizzazione del programma di investimenti nominando apposite commissioni.

Per i programmi di importo inferiore a 1.549.370, 70 euro, l'avvenuta realizzazione del programma è attestata dalla dichiarazione dell'impresa, mentre l'ammontare degli investimenti finali ammissibili è desunto dalla relazione sullo stato finale del medesimo programma.

Il decreto di concessione definitiva delle agevolazioni deve essere emanato entro 9 mesi dal ricevimento della relazione finale trasmessa dalle banche concessionarie. Qualora, trascorso questo termine, il decreto non sia stato emesso, le banche provvedono alla erogazione finale, sulla base del principio del silenzio-assenso.

Sulla base dei predetti accertamenti, il Ministero delle attività produttive, provvede al ricalcolo delle agevolazioni spettanti all'impresa ed alla emanazione del decreto di concessione definitiva o alla revoca delle agevolazioni.

Le banche concessionarie, a seguito della concessione definitiva, erogano alle imprese quanto eventualmente ancora loro dovuto, ovvero provvedono a recuperare le somme, erogate e non dovute, con le eventuali maggiorazioni previste.

■ Principali attività svolte dalla banca concessionaria e dal Ministero delle Attività Produttive

<p>banca concessionaria</p>	<ul style="list-style-type: none">• Verifica la completezza della documentazione• Verifica l'ammissibilità alle agevolazioni• Verifica la pertinenza e la congruità delle spese• Effettua l'istruttoria sulla base dei dati economico-finanziari• Determina i valori per il calcolo degli indicatori• Redige la relazione istruttoria• Inoltra la relazione istruttoria al Ministero delle attività produttive entro i termini prefissati• Comunica all'impresa i valori considerati per il calcolo degli indicatori e le spese escluse• Invia alla Regione copia della predetta comunicazione• Eroga la 1^a quota a SAL, oppure a titolo di anticipazione a fronte di fideiussione bancaria o polizza assicurativa• Eroga le successive quote a SAL• Redige la relazione sullo stato finale del programma di investimento• Invia al Ministero delle attività produttive la relazione sullo stato finale• Su disposizione del Ministero, eroga all'impresa quanto ancora spettante
<p>Ministero delle attività produttive</p>	<ul style="list-style-type: none">• Riceve le istruttorie delle banche concessionarie• Provvede alla formazione delle graduatorie• Pubblica sulla G.U. le graduatorie• Emanando i decreti di concessione provvisoria in ordine decrescente di graduatoria e sino all'esaurimento dei fondi disponibili• Rende disponibili le singole quote di contributo presso le banche concessionarie• Emanando i decreti di concessione definitiva previo esame delle relazioni sugli stati finali

9. Casi di revoca delle agevolazioni

Il Ministero delle attività produttive, anche su segnalazione della banca concessionaria, dispone la revoca, in tutto o in parte, delle agevolazioni nel caso in cui:

- per i beni dello stesso programma, siano state concesse agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie, o da enti o istituzioni pubbliche, fatti salvi gli aiuti concessi a titolo della regola “de minimis”;
- vengano distolte dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla loro entrata in funzione;
- non vengano osservate, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro;
- l’impresa, o l’istituto collaboratore, non abbia maturato, alla data di disponibilità dell’ultima quota, le condizioni previste per l’erogazione a stato d’avanzamento della prima quota;
- il programma non venga ultimato entro 48 mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria, ovvero, per i programmi per i quali l’importo dell’agevolazione concessa è reso disponibile in due quote, entro 24 mesi dalla medesima data. Entrambi i termini possono essere eccezionalmente prorogati per non oltre sei mesi dietro autorizzazione del Ministero;
- siano gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all’ordinamento comunitario;
- anche uno solo degli scostamenti in diminuzione degli indicatori suscettibili di variazione, calcolati o verificati nell’esercizio “a regime” del programma agevolato (ad eccezione del 1° indicatore calcolato con riferimento alla data immediatamente successiva a quella di ultimazione del programma) rispetto ai corrispondenti valori assunti per la formazione della graduatoria superi i 30 punti percentuali, ovvero la media degli scostamenti in diminuzione medesimi superi i 20 punti percentuali;
- nel corso della realizzazione del programma di investimenti, venga modificato l’indirizzo produttivo dell’impianto in maniera tale da inquadarlo in una “divisione” della classificazione delle attività economiche ISTAT ‘91 diversa da quella indicata nel programma approvato;
- si verifichi la mancata, incompleta od inesatta dichiarazione, inviata periodicamente da parte delle imprese beneficiarie di agevolazioni già concesse, attestante lo stato di avanzamento del programma, i dati utili alla determinazione degli eventuali scostamenti degli indicatori e gli ulteriori elementi richiesti;
- per i programmi promossi dalle imprese operanti nel settore “energia”, si verifichi il mancato raggiungimento del valore minimo dall’indice energetico ridotto del 5% in ciascuno dei cinque anni di mantenimento dei beni, o l’assenza della strumentazione di verifica prescritta.

SINTESI DELL'ITER PROCEDURALE

Presentazione della domanda - L'impresa beneficiaria deve presentare il Modulo della domanda e la documentazione entro il termine finale del relativo bando. Copia del Modulo e della Scheda Tecnica va trasmessa alla Regione competente.

Restituzione della domanda incompleta - La Banca concessionaria restituisce la eventuale domanda incompleta, considerandola decaduta.

Richiesta di integrazioni informative e documentali - La Banca può richiedere all'impresa le integrazioni utili al completamento della istruttoria.

Presentazione delle integrazioni richieste - L'impresa deve trasmettere le integrazioni entro 15 giorni solari dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Banca concessionaria.

Istruttoria tecnico-economica e finanziaria - La Banca concessionaria conclude l'istruttoria tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al termine finale di presentazione della domanda del bando e ne trasmette gli esiti al Ministero delle attività produttive.

Formazione e pubblicazione delle graduatorie - Il Ministero delle attività produttive forma le graduatorie entro il trentesimo giorno successivo al termine ultimo di trasmissione degli esiti istruttori. Le graduatorie sono pubblicate sulla G.U.R.I. a cura del Ministero.

Decreto di concessione provvisoria - Il Ministero emana il decreto di concessione provvisoria, relativa a ciascun programma agevolato, contestualmente alla pubblicazione delle graduatorie.

Erogazione della prima quota delle agevolazioni - Al trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione delle graduatorie è disponibile la prima quota relativa a ciascun programma agevolato. L'erogazione può avvenire sia a titolo di anticipazione, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che a SAL.

Erogazione della seconda quota delle agevolazioni - Ad un anno dalla disponibilità della prima quota, è resa disponibile la seconda quota relativa a ciascun programma agevolato. La relativa erogazione può avvenire solo a SAL.

Erogazione della terza quota delle agevolazioni - Ad un anno dalla disponibilità della seconda quota, è resa disponibile la terza quota relativa a ciascun programma agevolato. La relativa erogazione può avvenire solo previa presentazione della documentazione finale di spesa.

Decreto di concessione definitiva - Il Ministero emana il decreto di concessione definitiva dopo il ricevimento della relazione sullo stato finale, trasmessa dalla banca concessionaria entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione finale di spesa, e dopo avere effettuato i necessari controlli e/o accertamenti di spesa. Sulla base del decreto di concessione definitiva, si provvede all'erogazione di quanto ancora eventualmente spettante all'impresa.